

diCasa

Assicurazione dell'abitazione civile

In allegato i seguenti documenti:



- **SET INFORMATIVO** comprensivo di:
 - DIP Danni (Documento Informativo precontrattuale danni)
 - DIP aggiuntivo Danni
 - Condizioni di Assicurazione comprensive dei Glossario redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti
- **MODULO DI RICHIESTA INDENNIZZO**
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Assicurazione dell'abitazione civile

**ARCA ASSICURAZIONI**

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni

Compagnia: Arca Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: diCasa

Arca Assicurazioni S.p.A. - C.F. 02655770234 e P. IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00123 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza offre diverse garanzie per una copertura completa del fabbricato assicurato.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio:** assicura contro i danni materiali e diretti al fabbricato ed al contenuto seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio. La garanzia base è arricchita da garanzie aggiuntive quali, a titolo di esempio, "Danni elettrici a impianti elettrici fissi", "Acqua condotta" e "Ricorso terzi".
- ✓ **Furto e rapina:** la Compagnia corrisponde un indennizzo in caso di furto di beni facenti parte del contenuto. Per questa sezione sono previste delle garanzie aggiuntive quali, a titolo di esempio, "Scippo e rapina all'esterno dell'abitazione".
- ✓ **Responsabilità civile:** offre una copertura, all'assicurato ed ai componenti del suo nucleo familiare, per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose. La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile della vita privata e la responsabilità civile del fabbricato.
- ✓ **Tutela legale della vita privata:** offre copertura dei danni economici derivanti dalle spese necessarie a garantire la Tutela Legale conseguente alla proprietà e conduzione del fabbricato e della vita privata.
- ✓ **Assistenza:** offre prestazioni di immediato aiuto in caso di evento fortuito che abbia colpito l'abitazione indicata in polizza.

La Compagnia presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale / somma assicurata).



Che cosa NON è assicurato?

- X I danni cagionati con dolo del contraente, dell'assicurato o di loro familiari conviventi.
- X Non sono coperti da assicurazione i fabbricati che non abbiano strutture portanti verticali e pareti esterne in materiali incombustibili.
- X Non sono considerati terzi tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di assicurazione, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi e le persone di cui l'assicurato si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie di cui sotto sono prestate con l'applicazione di franchigia (costo del sinistro, in cifra fissa, che rimane a carico del contraente) e limiti o sottolimiti. Sono inoltre presenti delle esclusioni (situazioni non comprese nella garanzia) quali, a titolo di esempio:

- ! **Incendio:** i danni causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- ! **Furto e Rapina:** i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi
- ! **Responsabilità Civile:** da inquinamento in genere.
- ! **Tutela legale della vita privata:** le vertenze concernenti il diritto di famiglia, rapporti tra soci e amministratori, fatti dolosi delle persone assicurate, il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.
- ! **Assistenza:** gli eventi che colpiscono parti di uso non esclusivo dell'abitazione indicata in polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ La polizza vale per il fabbricato o porzione di fabbricato ubicato in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.
- ✓ **Responsabilità Civile:** vale per il mondo intero.
- ✓ **Tutela legale della vita privata:**

- per il risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale la garanzia è prestata per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori;

- in tutte le altre ipotesi le garanzie si intendono prestate per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Le dichiarazioni rese alla Compagnia ai fini della valutazione del rischio da assicurare, devono essere necessariamente esatte e complete.
- Nel corso del contratto, devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché conservarne i residui per il corretto espletamento della perizia.



Quando e come devo pagare?

Il premio dovuto per la polizza è annuale. Il pagamento del premio può avvenire, secondo i casi, tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario di riferimento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza è annuale e può essere stipulata con o senza tacito rinnovo. La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; diversamente, ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio è andato a buon fine. Qualora il contratto sia stipulato con tacito rinnovo, la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore anno, fino a quando non ne verrà data disdetta. Qualora il contratto sia stipulato senza tacito rinnovo, la copertura cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nel contratto.



Come posso disdire la polizza?

Se il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo, la disdetta deve essere inviata alla Compagnia, tramite lettera raccomandata all'indirizzo Arca Assicurazioni, via del Fante, 21 - 37122 Verona alla Compagnia e/o PEC all'indirizzo arcaassicurazioni@pec.unipol.it, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Assicurazione dell'abitazione civile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)


ARCA ASSICURAZIONI

Prodotto: diCasa

27 Febbraio 2026 - ultima edizione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

SOCIETÀ - Arca Assicurazioni S.p.A. ha sede legale in via Del Fante n. 21 - 37122 Verona; tel. 045/8192111; sito internet: www.arcassicura.it; e-mail: informa@arcassicura.it; pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it. Fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00123. Nell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto dell'Impresa ammonta a € 196,2 milioni e il risultato economico a € 54.919.234,60. L'Impresa presenta un indice di solvibilità pari a 2,56 volte il requisito patrimoniale di solvibilità.

La Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al 31 dicembre 2024 è disponibile sul sito www.arcassicura.it (sezione "Mondo Arca", "Numeri").

Al contratto si applica la Legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

I successivi rinvii a sezioni, pagine e articoli si riferiscono alle Condizioni di Assicurazione

A integrazione di quanto riportato nel DIP Danni

Incendio

"Oggetto della garanzia incendio": Sezione 1, Art. 1.1, pg.8 di 35

"Estensione di garanzie": Sezione 1, Art. 1.2, pg.8 di 35

Furto e Rapina

"Oggetto della garanzia furto": Sezione 2, Art. 2.1, pg.18 di 35

"Estensione di garanzie": Sezione 2, Art. 2.2, pg.18 di 35

"Condizioni di assicurabilità - Clausola 24 B": Sezione 2, Art. 2.4, pg.19 di 35

"Mezzi di chiusura rafforzati - Clausola 24 A": Sezione 2, Art. 2.5, pg.20 di 35

"Furto con forzatura di mezzi di protezione pur in presenza di aperture non protette": Sezione 2, Art. 2.6, pg.20 di 35

"Furto con presenza di persone nei locali": Sezione 2, Art. 2.7, pg.20 di 35

Responsabilità Civile

Partita A – Responsabilità Civile della vita privata

"Oggetto della garanzia Responsabilità Civile vita privata": Sezione 3, Art. 3.1, pg.24 di 35

Partita B – Responsabilità Civile del Fabbricato

"Oggetto della garanzia Responsabilità Civile del Fabbricato": Sezione 3, Art. 3.6, pg.26 di 53

"Estensione di garanzia": Sezione 3, Art. 3.7, pg.26 di 53

Tutela legale

"Oggetto dell'assicurazione": Sezione 4, Art. 4.1, pg.29 di 35

"Vita privata": Sezione 4, Art. 4.10, pg.31 di 35

"Immobile": Sezione 4, Art. 4.11, pg.31 di 35

OPZIONI CON PAGAMENTI DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Incendio

"Danno elettrico a impianti elettrici fissi": Sezione 1, Art. 1.10, pg.11 di 35

"Fenomeno Elettrico del contenuto": Sezione 1, Art. 1.11, pg.11 di 35

"Ricorso Terzi": Sezione 1, Art. 1.12, pg.11 di 35

"Contenuto a primo rischio assoluto": Sezione 1, Art. 1.13, pg.12 di 35

"Rischio locativo": Sezione 1, Art. 1.14, pg.12 di 35

"Acqua condotta": Sezione 1, Art. 1.15, pg.12 di 35

"Spese di ricerca e riparazione rottura": Sezione 1, Art. 1.16, pg.12 di 35

"Fuoriuscita acqua da apparecchiature domestiche": Sezione 1, Art. 1.17, pg.13 di 35

"Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas": Sezione 1, Art. 1., 18 pg. 13 di 35

"Spese di ricerca e di riparazione per impianti idrici interrati esterni": Sezione 1, Art. 1.19, pg. 13 di 35

"Altri eventi": Sezione 1, Art. 1.20, pg. 13 di 35

"Assicurazione del valore a nuovo": Sezione 1, Art. 1.21, pg. 14 di 35

Furto e Rapina

"Contenuto a primo rischio assoluto": Sezione 2, Art. 2.14, pg. 22 di 35

"Scippo e rapina all'esterno dell'abitazione": Sezione 2, Art. 2.15, pg. 22 di 35

"Assicurazione del valore a nuovo": Sezione 2, Art. 2.16 pg. 22 di 35

Responsabilità Civile

Partita A – Responsabilità Civile della vita privata

"Uso di veicoli o natanti a motore": Sezione 3, Art. 3.5, pg. 26 di 35

Assistenza: Sezione 5, pg. 33 di 35

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

In caso di compresenza della garanzia Incendio e Responsabilità Civile completa (sia Vita Privata sia Responsabilità Civile del Fabbicato) verrà applicato uno sconto sul premio di polizza



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal Dip danni.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni:

INCENDIO – sono esclusi i danni: cagionati con dolo del contraente o dell'assicurato; verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti, nubifragi, trombe d'aria, uragani e altri sconvolgimenti della natura; di smarrimento, furto o rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; da atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), insurrezione, esercizio di potere usurpato, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni di abitazioni, confische, requisizioni, invasione, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Autorità di fatto o di diritto, sequestri, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare; da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici; all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; a veicoli soggetti ad immatricolazione ed eventuale attrezzatura soggetta a contratto di leasing. Fulmine fenomeno elettrico. Esplosione e scoppio causati da ordigni esplosivi. Danni causati da incendio a oggetti di arredamento che si trovino all'esterno, veicoli, roulotte e natanti a motore e imbarcazioni non a motore di lunghezza superiore a 6,50 metri, situati nelle immediate vicinanze dei locali oggetto dell'assicurazione (giardini, balconi, terrazze). Effetti personali al seguito dell'assicurato su veicoli anche di terzi e su treni, navi o aerei, camere d'albergo e pensioni, campeggi e simili, preziosi, denaro e valori. Rottura accidentale di tutte le lastre per pavimentazioni e o rivestimenti; lucernari; verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai; dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione e a rigature o scheggiature. Danno elettrico a impianti elettrici fissi causati da usura o da carenza di manutenzione, o dagli effetti graduali degli agenti atmosferici e da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza e quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore. Per le sole apparecchiature e componenti elettroniche degli impianti fissi del fabbricato costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a: controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne. Fenomeno Elettrico del contenuto causati da usura o da carenza di manutenzione, o dagli effetti graduali degli agenti atmosferici e da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza e quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore, il fornitore o il venditore; dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicati dal costruttore o fornitore delle apparecchiature assicurate; alle lampadine elettriche ed elettroniche, alle valvole, ed alle resistenze elettriche scoperte; ad apparecchiature portatili o ad impiego mobile qualora non collegate alla rete al momento del sinistro. Ricorso Terzi danni a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; danni di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Acqua condotta da umidità e stillicidio; fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento esistenti nel fabbricato assicurato danni da spargimento d'acqua causato da impianti idrici installati all'esterno della costruzione o interrati; trabocchi o rigurgiti delle acque di scarico a seguito di rottura accidentale delle canalizzazioni o delle fognature, di proprietà o in uso all'assicurato danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica; occlusioni o intasamento di pluviali se non causato da grandine o neve; gelo danni da spargimento d'acqua causati da condutture installate all'esterno della costruzione o interrate e i danni ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro, a meno che il mancato funzionamento sia dovuto a guasto o rottura dell'impianto stesso. Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas spese diverse da quelle sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas e spese necessariamente sostenute allo scopo di cui sopra per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato. Spese di ricerca e riparazione per impianti idrici interrati esterni impianti di irrigazione; danni da gelo. Altri eventi - Sovraccarico di neve danni causati da valanghe o slavine, da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia; a fabbricati non conformi alle vigenti norme in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto; ai fabbricati in costruzione o in corso di ristrutturazione (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente estensione) e al loro contenuto; a lucernari, vetrate e serramenti in genere, e all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve. Eventi atmosferici danni: verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra; causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; mareggiata o penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo, neve, valanghe, slavine; cedimento o franamento del terreno; subiti da: alberi e coltivazioni floreali o ortofrutticole in genere; recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne; beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione; fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro); capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; tettoie, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine. Eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi, danni verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata; danni da deturpamento o imbrattamento delle pareti esterne dei fabbricati. **FURTO E RAPINA** – esclusi i danni: verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti

popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; commessi o agevolati con dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato; commessi o agevolati con dolo o colpa grave da: persone delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere; incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; dipendenti dell'assicurato; avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi, in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal quarantaseiesimo giorno. Relativamente a denaro, gioielli preziosi e valori l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno; indiretti; causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del furto. Danni cagionati dai ladri, al fine di commettere il furto o la rapina o tentare di commetterli, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi ivi comprese casseforti a muro e non, camere di sicurezza e corazzate, contenuti. Danni materiali e diretti causati da furto di beni facenti parte del contenuto in temporaneo affidamento presso terzi per deposito, pulizia, manutenzione o riparazione, conservazione, in assenza di scasso dei mezzi di chiusura dei locali di terzi presso i quali i beni sono temporaneamente affidati. Contenuto preziosi. Condizioni di assicurabilità - Clausola 24 B danni da furto in assenza di mezzi di chiusura indicati e quelli commessi attraverso le luci di serramenti, inferriate o intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura. Mezzi di chiusura rafforzati - Clausola 24 A Danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura indicati o commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture. Dimora non abituale denaro, gioielli preziosi, valori, raccolte e collezioni; tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti d'arte e pellicce di valore singolo superiore a € 1.600,00.

PARTITA A - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA esclusi i danni: da partecipazione a competizioni di carattere agonistico concernenti qualsiasi disciplina sportiva e pratica, in genere, delle seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o di ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, paracadutismo, sport aerei in genere, sport motoristici in genere; da furti commessi da terzi anche qualora tali furti siano stati agevolati da una condotta colposa attiva o omissiva dell'assicurato; da detenzione o impiego di sostanze radioattive; a cose di terzi derivanti da incendio o scoppio di cose dell'assicurato; da inquinamento in genere; da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili. Limitatamente alla circolazione in aree private, la garanzia è valida nei casi di inoperatività e/o mancanza di copertura dell'assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile auto e nei casi di eventuale azione di rivalsa ai sensi dell'art. 2048 del Codice Civile esperita nei confronti dell'assicurato dall'impresa che presta l'assicurazione obbligatoria; ai trasportati su veicoli a motore; a cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo; provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate; da detenzione o da impiego di esplosivi; derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi; derivanti dalla conduzione di piscine; derivanti dall'esercizio della caccia; provocati con violazione di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco; derivanti da violazione di contratti di lavoro; da guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti e gli incidenti dovuti a ordigni da guerra; provocati da campi elettromagnetici; provocati da insalubrità dei locali; derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionari, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto; derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa; ogni attività professionale, commerciale, industriale, agricola e lavorativa in genere. Proprietà e detenzione di armi da fuoco, esercizio della caccia. Responsabilità derivante dalla conduzione di locali adibiti a uffici o studi professionali, se intercomunicanti con l'abitazione principale o secondaria per i danni occorsi durante l'orario di apertura al pubblico, ogni responsabilità professionale inerente all'attività in essi esercitata. Danni derivanti dalla proprietà e uso di cani, gatti e altri animali domestici e da cortile e di cavalli da sella danni alle persone che li cavalcano. Responsabilità dei terzi ai quali l'assicurato abbia temporaneamente affidato cani o altri animali domestici per la loro custodia, se la custodia costituisce attività professionale. Danni commessi dai figli minori di persone non componenti la famiglia anagrafica dell'assicurato stesso che, temporaneamente e a titolo gratuito, siano affidati all'assicurato danni cagionati dai minori all'assicurato e al suo nucleo familiare. Responsabilità delle persone trasportate su veicoli o natanti a motore di proprietà dell'assicurato, per danni involontariamente causati da costoro a terzi trasportati, in conseguenza della circolazione del veicolo o natante a motore, danni ai mezzi stessi. **PARTITA B - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL FABBRICATO** esclusi i danni: da detenzione o impiego di sostanze radioattive; a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato; da inquinamento in genere; a cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo; provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività; da detenzione o da impiego di esplosivi; derivanti dalla proprietà di piscine; derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionari, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto; conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti e gli incidenti dovuti a ordigni di guerra; derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa; insalubrità dei locali. Spargimento d'acqua o rigurgito di fogne danni da gelo, umidità e stillicidio. **TUTELA LEGALE** garanzie non valide: per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; in materia fiscale e amministrativa; per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate e da detenzione o impiego di sostanze radioattive; per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori; per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; per fatti dolosi delle persone assicurate; per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente; per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato viene perseguito in sede penale; se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista e alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lg 209/2005 e successive modificazioni; nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada; per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione; per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti le abitazioni dell'assicurato indicate in polizza; per contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune; per le controversie con la società e Arag. Vita privata qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o altre tipologie di collaborazione; della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui al D.Lg 209/2005 e successive modificazioni; della locazione e diritti reali relativi ad immobili o parti di essi. **ASSISTENZA** sinistri provocati o dipendenti da: alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; dolo dell'assicurato o colpa grave; abuso di alcolici o psicofarmaci e dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni; in Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata di fatto. Invio di un fabbro per interventi di emergenza costo dei materiali. Invio di un idraulico per interventi di emergenza - allagamento, infiltrazioni o mancanza d'acqua sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad es. le lavatrici), sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato; l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio. Invio di un idraulico per interventi di emergenza - mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari; trabocco dovuto a rigurgito di fogna; costi relativi al materiale necessario per la riparazione. Invio di un elettricista per interventi di emergenza interventi richiesti a fronte di corto circuito per falsi contatti provocati dall'assicurato; interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore; costo dei materiali. Interventi di emergenza per danni da acqua se il personale specializzato in tecniche di asciugatura, salvataggio e recupero ritenga che l'intervento da effettuare non possa ripristinare in modo soddisfacente i beni danneggiati; per allagamento

o infiltrazione sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; a sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato; per mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari. Invio di un artigiano per interventi ordinari così relativi agli interventi (uscita, manodopera, materiali, ecc...). Spese di albergo spese diverse da pernottamento prima colazione.

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti o Franchigie contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo

Franchigie – INCENDIO: Rottura accidentale lastre: € 50,00; Furto o guasti a fissi, infissi, videocitofoni e impianti di allarme. Danno elettrico a impianti elettrici fissi, Fuoriuscita acqua da apparecchiature domestiche: € 100,00. Spese per rimozione, deposito e ricollocamento del Contenuto, Acqua condotta e/o Spese di ricerca e riparazione rottura, Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas, Spese di ricerca e riparazione per impianti idrici interrati esterni, Eventi atmosferici e Eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi: € 150,00. **RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA:** Danni derivanti dalla proprietà e uso di cani, gatti e altri animali domestici e da cortile e di cavalli da sella: € 100,00; Danni da conduzione delle abitazioni in locazione ai figli dell'Assicurato che, per esigenze di studio o tirocinio, risiedono temporaneamente in altre località, Uso di veicoli o natanti a motore (per danni fisici): € 150,00. **RESPONSABILITÀ CIVILE DEL FABBRICATO:** Danni a terzi derivanti da spargimento d'acqua o rigurgito di fogne: € 150,00.

Scoperti – INCENDIO: Gelo: 10% minimo € 150,00. Fenomeno Elettrico del Contenuto: 10% minimo € 100,00; Sovraccarico da neve: 10% minimo € 1.500,00. **FURTO E RAPINA:** Condizioni di assicurabilità - Clausola 24 B, Mezzi di chiusura rafforzati - Clausola 24 A, Furto con presenza di persone nei locali, Dimora non abituale, Impianto di allarme: 20%. **RESPONSABILITÀ CIVILE DEL FABBRICATO:** Danni da Furto cagionati a terzi a opera di persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi fatti erigere dall'Assicurato sui fabbricati indicati in polizza: 10%. Danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo provocati da sostanze emesse e comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture dei fabbricati indicati in polizza: 10% minimo € 500,00.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto diCasa si rivolge ai proprietari e locatari di abitazioni e capofamiglia



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 19,92% del Premio imponibile

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: Arca Assicurazioni S.p.A., Reclami, Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.8192317, reclami@arcassicura.com . I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento. Nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (d.lgs n.28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle <u>liti transfrontaliere</u> è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale. Il contratto è soggetto alle seguenti tassazioni - aliquote d'imposta: Incendio: 22,25%. Furto: 22,25%. Responsabilità Civile: 22,25%. Tutela Legale: 21,25. Assistenza: 10%. Tassazione delle prestazioni assicurate. Non prevista.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.arcassicura.it/informativa-oblio-oncologico .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.

oncologico	
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<i>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.</i> <i>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</i>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

diCasa

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Indice:

Glossario	p. 2
Condizioni di Assicurazione	p. 6
Sezione 1 - Incendio	p. 8
Sezione 2 - Furto e Rapina	p. 18
Sezione 3 - Responsabilità Civile	p. 24
Sezione 4 - Tutela legale della vita privata	p. 29
Sezione 5 - Assistenza	p. 33

Appendice integrativa del 1° Gennaio 2018

Modalità di apertura sinistri

Modulo richiesta di Indennizzo

Glossario

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si intende per:

ABITAZIONE SECONDARIA:

casa o appartamento non adibita a dimora abituale.

APPARTAMENTO:

porzione di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.

ASSICURATO:

la persona il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

ASSICURAZIONE:

il contratto di assicurazione.

CASA/ABITAZIONE:

villa unifamiliare o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

COLLEZIONE:

raccolta di oggetti dello stesso genere.

CONTENUTO:

l'insieme degli oggetti, di proprietà dell'assicurato o di terzi, quali mobili, arredi, decorazioni, suppellettili e oggetti personali che si trovano nei locali dell'immobile indicato in polizza e nelle sue pertinenze, anche se non comunicanti (quali ad esempio soffitte, cantine, ripostigli).

Si intendono compresi nell'arredamento anche la biancheria, gli oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, libri, elettrodomestici, personal computer nonché strumenti musicali, macchine fotografiche e da cucire, oggetti per sport, biciclette, provviste di famiglia, combustibili, e quant'altro di inerente all'abitazione, nonché gli apparecchi di riscaldamento, di aerazione e di condizionamento d'aria, purché siano mobili.

Sono inoltre compresi quadri, dipinti, arazzi, statue e collezioni in genere. Sono pure compresi mobilio, arredamento e attrezzature, anche tecniche, degli uffici e studi professionali dell'assicurato costituenti un tutt'uno con l'abitazione, purché relativi ad attività professionali dell'assicurato.

CONTRAENTE:

il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

COSE:

gli oggetti materiali e gli animali.

DIMORA ABITUALE:

la residenza anagrafica dell'assicurato.

EFFETTI PERSONALI:

gli indumenti e gli oggetti di uso quotidiano.

ESPLOSIONE:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO:

l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi, opere di fondazione o interrati, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione; impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, antenne televisive, come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione, ivi compresi gli impianti fotovoltaici installati sul fabbricato stesso. Costituiscono fabbricato le recinzioni in muratura, le cancellate e i cancelli, nonché le dipendenze (cantine, soffitte, box esistenti nel fabbricato o negli spazi a esso adiacenti, anche non comunicanti con i locali dell'abitazione assicurata), le pertinenze separate (tutti gli spazi adiacenti di pertinenza, anche se tenuti a orto o a giardino o a frutteto, compresi alberi d'alto fusto e le strade private) nonché le attrezzature sportive e per giochi (escluse le piscine).

FENOMENI ELETTRICI:

sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

FRANCHIGIA:

la parte di danno liquidabile a termini di polizza, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.

FURTO:

impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

INCENDIO:

combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO:

la prestazione in denaro dovuta dalla società in caso di sinistro.

MATERIALI INCOMBUSTIBILI:

si considera tale la sostanza e/o il prodotto che alla temperatura di 750°C non dà luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli Interni.

MEZZI DI CUSTODIA:

contenitori quali armadi di sicurezza, armadi corazzati, cassaforti, ecc, aventi almeno le seguenti caratteristiche di base:

pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da materiali e congegni atti a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali;

- battenti con sagomature antistrappo sul lato cerniere;
- movimento di chiusura;
- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su uno o due lati di un battente;
- rifermato da serratura di sicurezza a chiave e/o da serratura a combinazione numerica o letterale;
- le cassaforti a muro devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo;
- i mezzi di custodia (escluse le cassaforti a muro) devono avere un peso minimo di 200 Kg; in caso contrario devono essere ancorati al pavimento.

NUCLEO FAMILIARE:

il capofamiglia, il coniuge non legalmente separato, i soggetti che risiedono stabilmente con l'assicurato e i figli minorenni anche se non conviventi.

POLIZZA:

il documento che prova il contratto di assicurazione e che è sottoscritto dal contraente/assicurato.

PREMIO:

la prestazione in denaro dovuta dal contraente alla società.

PRESTAZIONI:

i servizi prestati dalla struttura organizzativa all'assicurato.

PREZIOSI:

gioielli, metalli preziosi lavorati o grezzi, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso. Per metalli preziosi si intendono esclusivamente oro e platino.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (PRA):

forma di assicurazione che prevede, in caso di sinistro, il risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma dovuta, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Il valore degli eventuali recuperi spetterà all'assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che eventualmente fosse rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla società.

RISCHIO:

la probabilità che si verifichi il sinistro.

SCOPERTO:

la percentuale del danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'assicurato.

SCOPPIO:

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SINISTRO:

il verificarsi dell'evento per cui è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ:

Arca Assicurazioni S.p.A.

SOCIETÀ GESTIONARIA ASSISTENZA:

IMA Italia Assistance S.p.A. - Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni, Milano,

SOCIETÀ GESTIONARIA TUTELA LEGALE:

ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A., la quale ha sede in Viale del Commercio, n° 59 – 37135 Verona - tel. 045.8290411- fax 045.8290449, e di cui la società si avvale per la gestione dei sinistri. L'assicurato ha facoltà di prendere contatto con ARAG per tutto quanto attiene alla gestione dei sinistri.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA:

è la struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l. - Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni, Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico della medesima Società.

TETTO - COPERTURA - SOLAI:

- **tetto:** complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene).
- **copertura:** complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
- **solai:** complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

UNICO CASO ASSICURATIVO:

il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

VALORE INTERO:

la forma assicurativa che copre per l'intero valore le cose assicurate. Se al momento del sinistro viene accertato che il valore delle cose esistenti è superiore alla somma assicurata, Arca Assicurazioni risponde del danno in proporzione, come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

VETRI ANTISFONDAMENTO:

si intendono le superfici costituite da due o più lastre con interposti e incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato in relazione alle garanzie indicate nella polizza.

Art. 2 - Operatività del contratto

Le garanzie prestate sono esclusivamente quelle indicate in polizza e valgono esclusivamente per l'ubicazione e/o le persone indicate nella stessa.

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato o del contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione**, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tali omissioni o inesattezze non comportano decadenza dal diritto all'indennizzo, sempreché siano avvenute in buona fede e quindi esclusi i casi di dolo o di colpa grave. La società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 4 - Assicurazione per conto altrui

Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo assicurato.

Art. 5 - Altre assicurazioni

In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del Codice Civile.

Art. 6 - Modifiche al contratto

Le eventuali modificazioni al contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza **se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati**; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. **Se il contraente non paga** i premi successivi, l'assicurazione **resta sospesa** dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla società.

Art. 8 - Durata

La durata del presente contratto viene concordata tra le parti al momento della sottoscrizione del contratto stesso e viene indicata sulla polizza.

Art. 9 - Aggravamento del rischio

L'assicurato o il contraente deve **dare comunicazione scritta** alla società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile. Il diritto all'indennizzo non viene pregiudicato in caso di aggravamento di rischio non comunicato in buona fede dall'assicurato.

Art. 10 - Diminuzione del rischio

L'assicurato o il contraente è tenuto a comunicare alla società le eventuali diminuzioni del rischio. In tale evenienza la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla suddetta comunicazione dell'assicurato o del contraente ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo recesso.

Art. 11 - Proroga del contratto e disdetta

In mancanza di disdetta, da comunicarsi mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, quest'ultimo **è prorogato per un anno** e così successivamente, salvo che nella polizza venga indicato NO relativamente al tacito rinnovo.

Art. 12 - Verifica dello stato delle cose assicurate

La verifica dello stato delle cose assicurate avverrà previo accordo tra la società e l'assicurato. Analogamente, in caso di sinistro, la presa visione di fatture o altra documentazione al fine di poter determinare l'ammontare del danno avverrà previo accordo tra la società e l'assicurato stesso.

Art. 13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla società. Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 14 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro per garanzie a P.R.A.

In caso di sinistro, le somme assicurate con le singole garanzie di polizza nella forma a primo rischio assoluto e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Sarà tuttavia in facoltà del contraente o dell'assicurato di chiedere il reintegro della somma assicurata, che potrà avvenire, previo esplicito consenso della società, mediante apposito atto scritto e con la corresponsione del relativo premio.

Art. 15 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

la società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; l'assicurato deve restituire alla società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci; il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 16 - Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'assicurato o del contraente.

Art. 17 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Sezione 1 - Incendio

Garanzia base

Art. 1.1 - Oggetto della garanzia incendio

Con il presente contratto la società assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto, quest'ultimo anche di terzi purché in uso e custodia all'assicurato, nell'ubicazione indicata in polizza, in conseguenza di:

- incendio;
- fulmine, escluso fenomeno elettrico;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- caduta satelliti.

Art. 1.2 - Estensione di garanzie

Sono inoltre compresi nell'assicurazione:

- a) i danni per i quali è prestata l'assicurazione cagionati con colpa grave del contraente o dell'assicurato, nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere;
- b) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate o cose situate a meno di 20 metri da esse, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- c) i danni materiali diretti agli alimenti riposti nel freezer o nel congelatore domestico per:
 - I) mancata o diminuita produzione di freddo;
 - II) fuoriuscita della miscela congelante.

La garanzia ha effetto se la mancata o diminuita produzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore e purché tali danni siano conseguenti a sinistri indennizzabili a termini di polizza. Questa estensione di garanzia è prestata **fino ad una somma di Euro 500 per anno;**

- d) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- e) i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati o cose situate a meno di 20 metri da essi, da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
- f) i danni, causati da incendio a oggetti di arredamento che si trovino all'esterno, con esclusione di veicoli, roulotte e natanti a motore nonché imbarcazioni non a motore di lunghezza superiore a 6,50 metri, situati nelle immediate vicinanze dei locali oggetto dell'assicurazione (giardini, balconi, terrazze).

I danni di cui al precedente art. 1.1 "Oggetto della garanzia incendio": a effetti personali, esclusi preziosi, denaro e valori, al seguito dell'assicurato su veicoli anche di terzi nonché su treni, navi o aerei oppure posti nei locali di villeggiatura, comprese dimore saltuarie, camere d'albergo e pensioni, campeggi e simili, limitatamente al periodo in cui sono temporaneamente occupati dall'assicurato; beni facenti parte del contenuto in temporaneo affidamento presso terzi per deposito, conservazione, pulizia, manutenzione o riparazione, compresi valori o preziosi depositati in cassette di sicurezza di Istituti di Credito e capi di abbigliamento e pellicce custoditi in istituti di custodia specializzati. **L'estensione di garanzia viene prestata fino a un massimo del 10% della somma assicurata per il contenuto;**

- g) le spese documentate per la duplicazione dei documenti personali distrutti o danneggiati all'assicurato o ai familiari conviventi, in occasione degli eventi previsti all'art. 1.1. "Oggetto della garanzia incendio". Ai fini della presente estensione di garanzia si intendono per "documenti personali" la carta d'identità, la patente e il passaporto. **La presente estensione è prestata fino alla concorrenza di Euro 300 per sinistro e per anno assicurativo;**
- h) il rimborso delle spese, fino alla concorrenza del **15%** dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro entro i limiti della somma assicurata.
- i) i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, che non siano di proprietà o in uso all'assicurato e/o al contraente;
- j) i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;

- k) i danni materiali e diretti derivanti da rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
- l) le spese di rimpiazzo del combustibile perduto, **fino alla concorrenza di Euro 1.600 per sinistro**;
- m) gli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune, gli oneri di progettazione sicurezza e direzione dei lavori, se sostenuti, a seguito di sinistro indennizzabile fino a un massimo **del 5% dell'indennizzo** pagabile a termini di polizza, **fino ad un massimo di Euro 5.000**;
- n) i danni derivanti dalla perdita del canone di locazione o dal mancato godimento del fabbricato assicurato, locato o abitato dall'assicurato proprietario e rimasto inagibile, per il periodo necessario al suo ripristino, **con il massimo di 6 mesi**. Il danno da mancato godimento dei locali abitati dall'assicurato viene computato per l'importo del presumibile canone di locazione a essi relativo.
- o) la società indennizza inoltre la rottura accidentale di tutte le lastre, piane e curve, di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, anche lavorate e decorate, facenti parte del fabbricato e/o contenuto, in quanto assicurati, e stabilmente collocate su pareti, vetrine, porte, finestre, tavoli, mensole e simili, comprese lastre di marmo destinate a ripiani (escluse quelle per pavimentazioni e o rivestimenti), esclusi in ogni caso i lucernari.
- La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, sino alla concorrenza di **Euro 1.100 per sinistro previa detrazione di Euro 50 a titolo di franchigia per ogni sinistro**.
- Sono esclusi i danni:**
- **verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai;**
 - **dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature.**
- p) Le spese sostenute e comprovate dall'assicurato per rimozione, deposito e ricollocamento del contenuto assicurato per inagibilità dei locali assicurati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa estensione di garanzia è prestata con una **franchigia di Euro 150 per sinistro fino ad una somma di Euro 3.000 per anno**;
- q) furto o guasti a fissi, infissi, videocitofoni e impianti di allarme, il tutto relativo a vani di uso comune, comprese le porte di ingresso dei singoli alloggi, causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto. **Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia di Euro 100 per sinistro e con massimo risarcimento annuo pari a Euro 1.000.**

Art. 1.3 - Esclusioni

Non sono compresi in garanzia i danni:

- 1) cagionati con dolo del contraente o dell'assicurato;
- 2) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti, nubifragi, trombe d'aria, uragani e altri sconvolgimenti della natura;
- 4) di smarrimento, furto o rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- 5) causati da atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), insurrezione, esercizio di potere usurpato, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni di abitazioni, confische, requisizioni, invasione, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Autorità di fatto o di diritto, sequestri, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare;
- 6) causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici;
- 7) all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- 8) a veicoli soggetti ad immatricolazione ed eventuale attrezzatura soggetta a contratto di leasing.

Art. 1.4 - Garanzie prestate e somme assicurate

Le garanzie della presente sezione possono essere prestate al fabbricato e/o al contenuto nella forma di assicurazione e per le somme assicurate, scelte dal contraente, specificate nel contratto.

Relativamente alla garanzia incendio ed elementi naturali per il fabbricato l'indennizzo non potrà comunque in nessun caso essere superiore al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato stesso. Nel caso in cui l'assicurazione sia relativa a una porzione di fabbricato la garanzia si estende anche alla quota di parte comune di proprietà dell'assicurato.

Relativamente alla garanzia per il contenuto si precisa che, fermo il massimo della somma assicurata in polizza per il contenuto, vengono applicati i seguenti limiti di indennizzo:

- **Euro 26.000** per tappeti, arazzi, mobili e oggetti di antiquariato, quadri, sculture e simili oggetti d'arte,

- affreschi e mosaici, raccolte e collezioni, con il massimo di **Euro 7.800** per singolo oggetto;
- **30% della somma assicurata alla partita contenuto** per gioielli e preziosi; se l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto la predetta percentuale si intende elevata al **50%**;
 - **Euro 1.100** per denaro;
 - **Euro 2.600** per le cose contenute nelle minori dipendenze non comunicanti con i locali dell'abitazione (ripostigli, soffitte, cantine e box).

Art. 1.5 - Beni non compresi in garanzia

Non sono compresi in garanzia:

- **archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor.**

Art. 1.6 - Condizioni di assicurabilità dei fabbricati

Per la validità della garanzia i fabbricati assicurati e/o contenenti le cose assicurate debbono avere le seguenti caratteristiche costruttive:

- strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili;
- rivestimenti, coibentazioni, solai e armature del tetto comunque costruiti.

Le garanzie di polizza sono operanti a condizione che il fabbricato e/o l'arredamento da assicurare si trovi all'interno di una costruzione che nel suo complesso sia adibito per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici, studi professionali e non contenga teatri, cinematografi, night clubs, discoteche e simili, ipermercati, sale giochi, sedi di organismi politici, sindacali e diplomatici. Il contraente/assicurato dichiara inoltre che i fabbricati identificati in polizza e i relativi impianti sono in buone condizioni di stabilità e manutenzione.

Sono comunque tollerate:

- nelle pareti esterne e nella copertura del tetto la presenza di materiali combustibili fino a un massimo del 20% della rispettiva superficie;
- i box e le altre dipendenze possono avere caratteristiche costruttive diverse purché l'area coperta da questi enti non superi il 20% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato.

Art. 1.7 - Assicurazione parziale

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile, **qualora le somme assicurate dal presente contratto risultino inferiori**, sulla base delle stime effettuate secondo quanto disposto dall'art. 1.25 "Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno", **rispetto all'effettivo valore** che le cose avevano al momento del verificarsi del sinistro, **la società risponde del danno prodottosi in proporzione** del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro a meno che la garanzia colpita da sinistro non sia prestata nella forma a primo rischio assoluto.

Art. 1.8 - Deroga alla proporzionale

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1.7 "assicurazione parziale", si conviene tra le parti che non si procederà all'applicazione della riduzione proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata, maggiorata del 10%, sia superiore o uguale al valore risultante al momento del sinistro. Qualora invece la somma assicurata maggiorata del 10% fosse inferiore, la società risponderà del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata e il valore suddetto.

Per i sinistri il cui massimo valore complessivo sia inferiore a Euro 1.000,00, non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui sopra come se l'assicurazione fosse prestata a primo rischio assoluto. Nell'effettuare la valutazione del sinistro ai fini della determinazione di tali limiti non si terrà conto di eventuali franchigie o scoperti previsti in polizza.

Art. 1.9 - Delimitazioni territoriali e di uso

La garanzia prestata con la presente polizza si intende per **il fabbricato** o porzione di fabbricato dell'assicurato che **deve essere:**

- **situato in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino;**
- **adibito a uso abitativo.**

Garanzie aggiuntive

(operanti solo se richiamate in polizza)

Art. 1.10 - Danno elettrico a impianti elettrici fissi

Se richiamata in polizza, la garanzia la società indennizza i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato assicurato, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici. La garanzia si estende alle antenne radio-televisive, citofoni, videocitofoni, motori elettrici automatici per apertura di cancelli, saracinesche e simili.

La società non risponde dei danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione, o dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche degli impianti fissi del fabbricato sono altresì esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

Tale estensione di garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo, previa la detrazione di una **franchigia di Euro 100 per sinistro**.

Art. 1.11 – Fenomeno elettrico del contenuto

Se richiamata in polizza, la garanzia la società indennizza i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico agli elettrodomestici e alle apparecchiature elettriche ed elettroniche del contenuto, nel caso in cui sia attivata la relativa copertura contenuto, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici. Limitatamente al televisore, la garanzia è estesa allo scoppio del tubo catodico.

Sono esclusi i danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione, o dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- b) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore, il fornitore o il venditore;
- c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicati dal costruttore o fornitore delle apparecchiature assicurate;
- d) alle lampadine elettriche ed elettroniche, alle valvole, ed alle resistenze elettriche scoperte;
- e) ad apparecchiature portatili o ad impiego mobile qualora non collegate alla rete al momento del sinistro.

Tale estensione di garanzia è prestata con il massimo indennizzo pari al 10% della somma assicurata alla partita contenuto. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di verrà applicata uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 100.

Art. 1.12 - Ricorso Terzi

Se richiamata in polizza la garanzia, la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza dovuto a incendio, esplosione e scoppio.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **sino alla concorrenza del 10% del massimale**.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- l'assicurato e i componenti il suo nucleo familiare.
- quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

L'assicurato deve immediatamente informare la società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la società avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'assicurato. L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del codice civile.

Art. 1.13 - Contenuto a primo rischio assoluto

Se richiamata in polizza la garanzia, l'assicurazione per il contenuto è prestata a primo rischio assoluto e pertanto non viene applicata la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 Codice Civile.

Art. 1.14 - Rischio locativo

Se richiamata in polizza la garanzia, l'assicurazione è prestata per l'inquilino, la società nei casi di responsabilità dell'assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le norme previste dal presente contratto, dei danni materiali e diretti cagionati da incendio, esplosione e scoppio, anche se causati da colpa grave dell'assicurato medesimo, al fabbricato tenuto in locazione dall'assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui agli artt. 1.7 "assicurazione parziale" e 1.8 "Deroga alla proporzionale" che precedono, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore a nuovo del fabbricato calcolato a termini di polizza.

Art. 1.15 – Acqua condotta

Se richiamata in polizza, la garanzia viene estesa ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

- 1) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento esistenti nei fabbricati assicurati (compresi pluviali e grondaie).
Sono escluse dalla garanzia i danni da spargimento d'acqua causato da impianti idrici installati all'esterno della costruzione o interrati;
- 2) trabocchi o rigurgiti delle acque di scarico a seguito di rottura accidentale delle canalizzazioni o delle fognature, di proprietà o in uso all'assicurato. **Sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica;**
- 3) occlusioni o intasamento di pluviali o grondaie causato esclusivamente da grandine o neve;
- 4) gelo che comporti rottura delle condutture e conseguente spargimento d'acqua nel fabbricato assicurato in polizza.

Questa garanzia è prestata, previa deduzione di **uno scoperto del 10%**, fino alla concorrenza del **10% della somma assicurata rispettivamente per il fabbricato e per il contenuto. Vengono inoltre esclusi** i danni da spargimento d'acqua causati da condutture installate all'esterno della costruzione o interrate e i danni ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro, a meno che il mancato funzionamento sia dovuto a guasto o rottura dell'impianto stesso

Per tutte le prestazioni previste al presente articolo:

- a) **sono esclusi i danni da umidità e stillicidio;**
- b) **è applicata una franchigia per sinistro di Euro 150 e, qualora sia già previsto uno scoperto, l'importo di Euro 150 è da considerarsi quale suo minimo.**

Art. 1.16 – Spese di ricerca e riparazione rottura

Se richiamata in polizza la garanzia, la società indennizza le spese sostenute per la demolizione e il ripristino di parte del fabbricato e impianti fatte allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, a seguito di evento indennizzabile ai sensi della garanzia aggiuntiva "Acqua condotta", **con il massimo indennizzo per anno assicurativo pari al 6‰ (sei per mille) della somma assicurata della partita fabbricato e comunque non superiore alla somma di Euro 4.000,00.** Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una **franchigia di Euro 150,00.**

In caso di sinistro che riguardi sia la garanzia "Acqua condotta" che la garanzia "Spese di ricerca e riparazione rottura od occlusione acqua condotta", verrà applicata una sola **franchigia in misura di euro 150,00.**

Art. 1.17 – Fuoriuscita acqua da apparecchiature domestiche

Se richiamata in polizza la garanzia, la società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura delle apparecchiature domestiche, compresi i relativi raccordi di collegamento con l'impianto fisso del fabbricato, con il **massimo indennizzo pari al 10%** della somma assicurata alla partita contenuto. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una **franchigia di Euro 100,00**.

Art. 1.18 – Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas

Se richiamata in polizza la garanzia, la società indennizza in caso di **dispersione di gas** relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'azienda di distribuzione e comportante da parte dell'azienda stessa il blocco dell'erogazione, sono risarcite:

- le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui sopra per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.

Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.

La garanzia è prestata sino alla **concorrenza annua di Euro 2.500 con una franchigia di Euro 150 per sinistro**.

Art. 1.19 – Spese di ricerca e riparazione per impianti idrici interrati esterni

Se richiamata in polizza la garanzia, a parziale deroga dell'art. 1.15 "Acqua condotta", la società indennizza le spese sostenute di ricerca e riparazione dei guasti per eliminare le rotture accidentali degli impianti idrici interrati di proprietà dell'assicurato, esclusi quelli di irrigazione, posti all'esterno del fabbricato assicurato, con il **massimo indennizzo per anno assicurativo pari al 3% (tre per mille)** della somma assicurata della partita fabbricato e comunque non superiore alla **somma di Euro 2.500,00**. Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicata una **franchigia di Euro 150,00**. Nel caso in cui l'assicurazione sia relativa a una porzione di fabbricato la garanzia si estende anche alla quota di parte comune di proprietà dell'assicurato. In ogni caso sono esclusi i danni da gelo.

Art. 1.20 - Altri eventi

Se richiamata in polizza la garanzia, a parziale deroga di quanto previsto dal precedente art. 1.3 "Esclusioni"

la garanzia viene estesa ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

1) Sovraccarico di neve

Per una somma pari al **70%** di quella assicurata con l'applicazione di uno **scoperto del 10%**

col minimo di Euro 1.500, la società risponde dei danni materiali e diretti derivanti da sovraccarico di neve sui tetti che provochi crollo totale o parziale degli stessi o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati. **Sono esclusi:** i danni causati da valanghe o slavine, da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia; a fabbricati non conformi alle vigenti norme in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto; ai fabbricati in costruzione o in corso di ristrutturazione (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente estensione) e al loro contenuto; a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve.

2) Eventi atmosferici

Per una somma pari al **70%** di quella assicurata previa detrazione di una **franchigia per sinistro di Euro 150**, la società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati derivanti da uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e cose da esso trascinate, nubifragi e trombe d'aria, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non.

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;

- gelo, neve, valanghe, slavine;
- cedimento o franamento del terreno;
- c) subiti da:
 - da alberi e coltivazioni floreali o ortofrutticole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
 - beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
 - fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro),
 - capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - tettoie, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

3) Eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi

Per una somma pari all'**80%** di quella assicurata previa detrazione di una **franchigia per sinistro di Euro 150**, la società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, terrorismo, sabotaggio organizzato e sommosse anche a mezzo di ordigni esplosivi nonché quelli causati da atti vandalici e dolosi in genere. **La società non risponde** dei danni verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata; sono inoltre esclusi i danni da deturpamento o imbrattamento delle pareti esterne dei fabbricati.

Art. 1.21 - Assicurazione del valore a nuovo

Relativamente alla garanzia incendio per il contenuto, se richiamata in polizza la garanzia, a parziale deroga dell'art. 1.25 "Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno" contenuto, in caso di sinistro, verrà riconosciuto dalla società per tutte le cose assicurate, a eccezione di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione, il valore a nuovo intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per qualità, dedotto il valore ricavabile dalle cose danneggiate.

Per le cose suscettibili di riparazione, l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se inferiore al costo di rimpiazzo. Ai fini dell'applicazione della regola proporzionale si terrà conto del valore a nuovo come sopra definito.

Norme in caso di sinistro incendio

Art. 1.22 - Denuncia di sinistro e obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

- Obblighi dell'assicurato

L'assicurato ha l'**obbligo** di fare quanto gli è possibile per **evitare o diminuire il danno**. L'assicurato ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta o comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.

- Denuncia di sinistro alla società

L'assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile **dare avviso immediatamente del sinistro** tramite il numero verde 800.484343 **facendo poi seguito entro 3 giorni** da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza con la denuncia scritta, su apposito modulo. La denuncia di sinistro deve essere completa oltretutto esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il sinistro, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto. L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del Codice Civile determinano le conseguenze previste dall'articolo 1915 del Codice Civile, e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla società, in caso di omissione colposa di tali obblighi. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

- Denuncia all'Autorità Giudiziaria

L'assicurato è tenuto a presentare, nei casi previsti dalla legge, nei 5 giorni successivi al sinistro, una

dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla società.

Art. 1.23 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è determinato concordemente tra le parti.

Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata a un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura indicata all'art. 1.24 "Determinazione del danno da parte dei periti" del presente contratto. A parziale deroga, qualora la società offra il servizio all'assicurato e quest'ultimo lo accetti, la compagnia può proporre di fornire, con la formula di reintegro in forma specifica, beni nuovi, equivalenti o superiori a quelli danneggiati, in sostituzione degli stessi.

Art. 1.24 - Determinazione del danno da parte dei periti

i) Mandato

Qualora una delle parti ne faccia richiesta e l'altra vi acconsenta, la determinazione del danno viene demandata a un collegio di tre periti. Il collegio dei periti si riunirà nel comune in cui si trovava l'immobile assicurato o la maggior parte dei beni assicurati. Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo sarà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio. Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

ii) Contenuto del mandato peritale

I periti individuati dalle parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

- indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento dannoso, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
- verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall'assicurato e/o contraente in sede di stipula del contratto;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- procedere alla stima del danno subito dall'assicurato comprese le spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero.

iii) Risultati della perizia

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate. Del verbale dovrà essere redatto doppio originale da consegnarsi in copia a ognuna delle parti. I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

Art. 1.25 - Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno

Sia nel caso in cui le parti procedano direttamente alla valutazione del danno, sia nel caso in cui esse demandino tale determinazione al collegio peritale, la procedura dovrà essere svolta secondo i seguenti criteri, determinando il danno separatamente per ogni singola partita:

Fabbricato

La garanzia è prestata nella forma valore a nuovo.

- 1) Ai fini del presente articolo, il termine valore a nuovo indicherà la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione del fabbricato assicurato, escluso il valore dell'area e le spese di urbanizzazione o, in caso di danni limitati ad alcune parti del fabbricato stesso, la spesa per la sostituzione e/o riparazione delle parti distrutte o danneggiate.
- 2) In caso di sinistro, per la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo si dovrà procedere come segue:
 - a) si determinerà il valore del fabbricato, stimando il valore a nuovo e sottraendo da esso un deprezzamento determinato in considerazione del grado di vetustà, dello stato di conservazione, del modo di costruzione, dell'ubicazione, della destinazione, dell'uso e di ogni altra circostanza concomitante (nel seguito, il "deprezzamento");
 - b) si determinerà l'ammontare del danno sottraendo il valore dei residui esistenti, a seguito del sinistro, dalla somma determinata secondo le disposizioni del precedente punto a);
 - c) qualora la somma assicurata risulti inferiore al valore a nuovo, l'indennizzo verrà ridotto di una

- percentuale corrispondente al rapporto tra la somma assicurata e il valore a nuovo;
- d) sulla somma calcolata secondo le disposizioni dei punti precedenti, saranno applicati gli eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo previsti dal contratto.
- 3) Qualora la ricostruzione del fabbricato e/o la riparazione o la sostituzione delle parti danneggiate avvenga entro 12 mesi dalla liquidazione dell'indennizzo di cui al punto 2), la società si impegna a corrispondere un indennizzo supplementare corrispondente all'ammontare del deprezzamento. Tale indennizzo supplementare sarà corrisposto entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'assicurato della documentazione comprovante l'avvenuta ricostruzione e/o riparazione. Il termine di 12 mesi di cui sopra può essere prorogato di anno in anno in caso di comprovata forza maggiore. Qualora la somma assicurata sia risultata inferiore al valore a nuovo, l'indennizzo supplementare sarà ridotto di una percentuale corrispondente al rapporto tra la somma assicurata e il valore a nuovo. In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione dell'indennizzo supplementare, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
- 4) Resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato un importo superiore al triplo del valore determinato in base alle stime di cui al precedente punto 2).
- 5) La ricostruzione in luoghi diversi da quelli originari, nonché la modifica delle caratteristiche costruttive dei beni danneggiati, non potrà comportare aggravio per la società.
- 6) A parziale deroga di quanto previsto ai punti precedenti, per indennizzi inferiori a Euro 10.000 il danno sarà determinato a nuovo e l'indennizzo calcolato tenuto conto dell'eventuale regola proporzionale fra la somma assicurata, ancorché aumentata della deroga proporzionale, e il costo di ricostruzione a nuovo.

Contenuto

Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante. Tale detrazione per deprezzamento non sarà applicata qualora sia operante la garanzia aggiuntiva "assicurazione del valore a nuovo". L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate.

Art. 1.26 - Limite di indennizzo

La società è tenuta al pagamento dell'indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto e indicata specificatamente nel contratto, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile.

Art. 1.27 - Collezioni

Per quanto riguarda la distruzione parziale di collezioni, la società corrisponderà un indennizzo con esclusivo riferimento al valore del bene distrutto, restando pertanto esclusi dalla garanzia il deprezzamento della collezione o delle sue parti restanti.

Art. 1.28 - Modalità di pagamento dell'indennizzo

La società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dalla liquidazione dell'indennizzo stesso.

Art. 1.29 - Erogazione di anticipi sull'indennizzo

Trascorsi 90 giorni dal momento del verificarsi del sinistro, l'assicurato ha il diritto di ottenere dalla società il pagamento di un anticipo, a titolo di acconto sull'indennizzo, pari al 50% dell'indennizzo minimo che dovrebbe essere pagato per il sinistro stesso sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento, a condizione che non siano state sollevate e presentate per iscritto all'assicurato contestazioni in merito all'indennizzabilità del sinistro stesso da parte della società e che l'indennizzo complessivo raggiunga un importo pari ad almeno Euro 50.000. L'acconto sull'indennizzo dovrà essere erogato dalla società entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'assicurato. Nella determinazione dell'acconto non si terrà in considerazione il fatto che l'assicurazione sia stata stipulata in base al valore a nuovo, anche qualora tale condizione particolare sia stata richiamata. L'importo totale dell'anticipo non potrà comunque essere superiore a Euro 250.000, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Art. 1.30 - Rinuncia all'azione di surroga

La società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile, verso:

- le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
- gli ospiti dell'assicurato;
- gli inquilini con regolare contratto di affitto o i proprietari del fabbricato; purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso di essi.

Sezione 2 – Furto e Rapina

Garanzia base

Art. 2.1 - Oggetto della garanzia furto

Con il presente contratto la società si impegna a corrispondere un indennizzo in caso di furto di beni facenti parte del contenuto, sempreché il furto sia stato effettuato da parte di soggetti introdottisi nei locali contenenti le cose stesse in uno dei seguenti modi:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o di arnesi simili;
- mediante uso fraudolento di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte in modo fraudolento all'assicurato o a persone alle quali l'assicurato le abbia affidate. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia dello smarrimento o sottrazione all'Autorità Giudiziaria o di Polizia fino alle ore 24 del quinto giorno successivo;
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed asportando poi la refurtiva a locali chiusi, pertanto violandone le difese dall'interno mediante rottura o scasso.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza degli specifici mezzi di custodia, la società è tenuta al pagamento dell'indennizzo soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso degli stessi.

Sono parificati ai danni del furto i danni causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Art. 2.2 - Estensione di garanzie

L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. L'assicurazione è prestata anche per i danni cagionati dai ladri, al fine di commettere il furto o la rapina o tentare di commetterli, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi ivi comprese casseforti a muro e non, camere di sicurezza e corazzate (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte, compresi i danni agli impianti di allarme e il furto degli infissi. **Nel caso di dimora non abituale questa garanzia è prestata fino a concorrenza del 10% della somma assicurata.**

L'assicurazione viene estesa all'esterno dei locali oggetto della copertura, **nei limiti del 15%** della somma assicurata per il contenuto e purché sia assicurata la dimora principale, ai danni materiali e diretti causati da furto e rapina fermi i limiti previsti dall'art. 2.3 "Somme assicurate":

- di effetti personali e di cose di uso domestico e personale dell'assicurato contenuti nei locali di villeggiatura (camere di albergo, dimore saltuarie, pensioni) nel periodo temporaneo di occupazione;
- di effetti personali e di cose di uso domestico e personale dell'assicurato sottratti allo stesso a seguito di infortunio o improvviso maleore;
- di effetti personali e di cose di uso domestico e personale dell'assicurato posti in aereo, in vagoni letto o in cabine di navi, purché sia stata fatta la relativa denuncia al vettore;
- di effetti personali e di cose di uso domestico e personale dell'assicurato contenuti nel bagagliaio di autovetture, solo se il sinistro è conseguenza del furto totale dell'autovettura regolarmente chiusa;
- di beni facenti parte del contenuto in temporaneo affidamento presso terzi per deposito, pulizia, manutenzione o riparazione, conservazione comprese pellicce e capi di abbigliamento custoditi in istituti di custodia specializzati e preziosi e valori depositati in cassette di sicurezza di Istituti di Credito. L'estensione per la rapina è sempre operante mentre per il furto il sinistro deve comportare lo scasso dei mezzi di chiusura dei locali di terzi presso i quali i beni oggetto della presente estensione sono temporaneamente affidati.

L'assicurazione è estesa ai danni consequenziali e indiretti, conseguenti a sinistro indennizzabile per:

- sostituire le serrature d'ingresso nei locali oggetto della copertura nonché le spese sostenute per rientrare in detti locali, quando lo smarrimento o la sottrazione sia stato denunciato alle competenti autorità. Questa estensione è prestata **fino a concorrenza di Euro 200 ed è operante dalle ore 24 del giorno di denuncia fino alle ore 24 del quinto giorno successivo;**
- le altre spese sostenute per documentare il danno subito, per rifare o duplicare i documenti sottratti o distrutti e per rifondere l'assicurato di altri oneri e costi necessariamente sostenuti, compresi quelli di ammortamento di titoli e di valori, **sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo con il massimo di Euro 300;**

- le spese sostenute per potenziare i mezzi di protezione e di chiusura danneggiati con serrature, blindature, inferriate e congegni di bloccaggio, sempreché non si receda dal contratto ai sensi dell'art. 16 delle Condizioni di Assicurazione "Recesso in caso di sinistro", **con il massimo di Euro 600 e fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo.**

Art. 2.3 - Somme assicurate

Le garanzie della presente sezione sono prestate al contenuto nella forma di assicurazione e per le somme assicurate, scelte dal contraente, specificate nel contratto. Si precisa che:

se l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto sono operanti i seguenti sottolimiti:

- 1) 50% della somma assicurata, con il massimo di Euro 7.800** per singolo oggetto, complessivamente per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti di valore artistico (esclusi preziosi), nonché oggetti e servizi di argenteria;
- 2) 10% della somma assicurata per denaro con il limite di Euro 2.000;**
- 3) 40% della somma assicurata, col massimo complessivo di Euro 5.200**, per gioielli, preziosi, valori, raccolte e collezioni. Nel caso in cui le cose trafugate siano contenute in mezzi di custodia, **il limite fisso è innalzato a Euro 15.000;**
- 4) 10% della somma assicurata, col massimo di Euro 600 per singolo oggetto**, per le cose contenute nelle dipendenze di pertinenza del fabbricato, ma non comunicanti con i locali oggetto della garanzia;

se l'assicurazione è prestata a valore intero sono operanti i seguenti sottolimiti:

- 1) 40% della somma assicurata, con il massimo di Euro 7.800** per singolo oggetto, complessivamente per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti di valore artistico (esclusi preziosi), nonché oggetti e servizi di argenteria;
- 2) 5% della somma assicurata per denaro con il limite di Euro 2.000;**
- 3) 20% della somma assicurata, col massimo complessivo di Euro 5.200**, per gioielli, preziosi, valori, raccolte e collezioni. Nel caso in cui le cose trafugate siano contenute in mezzi di custodia, **il limite fisso è innalzato a Euro 15.000;**
- 4) 5% della somma assicurata, col massimo di Euro 600 per singolo oggetto**, per le cose contenute nelle dipendenze di pertinenza del fabbricato, ma non comunicanti con i locali oggetto della garanzia.

Art. 2.4 - Condizioni di assicurabilità - Clausola 24 B

Salvo quanto previsto dall'art. 2.1 "Oggetto della garanzia furto" e purché non sia operante quanto indicato all'art. 2.5 "Mezzi di chiusura rafforzati - Clausola 24 A", **la copertura è valida a condizione che:**

- ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situati in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di chiusura:

- a) robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e altri simili materiali comunemente impiegati in edilizia, il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (barre, catenacci e simili manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre in metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Sono esclusi i danni da furto avvenuti quando non esistano i mezzi di chiusura sopra indicati e quelli commessi attraverso le luci di serramenti, inferriate o intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura.

Resta espressamente convenuto fra le parti che se viene accertato che i mezzi di chiusura e protezione, pur conformi a quelli sopra indicati, non sono operanti e sussistono evidenti tracce di rottura di vetri non antisfondamento e/o scasso della relativa struttura, **la società corrisponderà all'assicurato l' 80% dell'importo liquidato a termini di polizza restando il 20% rimanente a carico dell'assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare ad altri.**

Art. 2.5 – Mezzi di chiusura rafforzati - Clausola 24 A

Nel caso in cui nel contratto sia indicato SI la casella relativa alla “Clausola 24A” (come indicato in polizza alla voce “Mezzi di chiusura”), **la garanzia è prestata alla condizione essenziale che** ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria dall'esterno, senza l'impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

Sono pertanto esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura indicati al precedente art. 2.4 “Condizioni di assicurabilità – Clausola 24 B”, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

Quando l'introduzione dei ladri avvenga forzando mezzi di chiusura e protezione di aperture che non rispettano quanto sopra indicato ma rispettano comunque quanto previsto dall'art. 2.4 “Condizioni di assicurabilità - Clausola 24 B”, **in caso di sinistro, la società corrisponderà all'assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'assicurato stesso.**

Resta espressamente convenuto fra le parti che se viene accertato che i mezzi di chiusura e protezione, pur conformi a quelli indicati nel presente articolo non sono operanti e sussistono evidenti tracce di rottura di vetri non antisfondamento e/o scasso della relativa struttura, **la società corrisponderà all'assicurato il 65% dell'importo liquidabile a termini di polizza restando il 35% rimanente a carico dell'assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare ad altri.**

Art. 2.6 – Furto con forzatura di mezzi di protezione pur in presenza di aperture non protette

Qualora venga accertato che alcune aperture non sono protette in maniera conforme a quanto riportato in polizza, se l'introduzione nei locali avviene forzando mezzi di protezione e chiusura di aperture protette in modo conforme a quello indicato, la società corrisponderà all'assicurato l'intero importo liquidabile a termini di polizza.

Art. 2.7 - Furto con presenza di persone nei locali

Quando nei locali predetti vi sia **presenza di persone**, la garanzia è operante anche se **non vengano posti in essere i mezzi di protezione** e chiusura delle finestre. In caso di sinistro la società corrisponderà all'assicurato **l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'assicurato stesso.**

Art. 2.8 - Rischi esclusi

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 2.5 “Mezzi di chiusura rafforzati - Clausola 24 A”, non sono compresi in garanzia i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - dipendenti dell'assicurato;
- e) avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi, in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal quarantaseiesimo giorno. Relativamente a denaro, gioielli preziosi e valori l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;

- f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi salvo quanto previsto all'art. 2.2 "Estensione di garanzie";
- g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del furto.

Art. 2.9 - Dimora non abituale

Se l'assicurazione riguarda una dimora non abituale (come indicato in polizza) essa vale, qualunque sia la durata della disabitazione, per tutte le cose assicurate. In caso di sinistro la società corrisponderà all'assicurato **l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'assicurato stesso.**

Non sono compresi in garanzia:

- denaro, gioielli preziosi, valori, raccolte e collezioni;
- tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti d'arte e pellicce di valore singolo superiore a Euro 1.600.

Art. 2.10 - Impianto di allarme

Qualora l'assicurato **abbia richiesti l'indicazione della presenza di impianto d'allarme, l'assicurazione è operante a condizione che:**

- a) i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da impianto automatico di allarme antifurto le cui caratteristiche tecniche risultino dal "certificato di installazione e di collaudo" redatto e firmato dalla ditta installatrice e controfirmato dall'assicurato;
- b) detto impianto sia messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone;
- c) l'assicurato si obbliga a mantenere efficiente l'impianto stesso, facendolo revisionare almeno una volta all'anno dalla ditta installatrice o da altra ditta da essa riconosciuta;
- d) a fare apportare modifiche, ampliamenti o ripartizioni all'impianto e agli apparecchi sia soltanto la ditta installatrice, salvo quanto trattasi di lavori di lieve entità, per l'esecuzione dei quali devono essere comunque richieste le necessarie istruzioni alla ditta installatrice medesima;
- e) si abbia cura che i lavori siano eseguiti con la maggiore rapidità affinché l'impianto rimanga per il minor tempo possibile inattivo.

In caso di inosservanza da parte del contraente, o dell'assicurato, o di chi per esso, anche di uno solo degli obblighi sopra previsti, la garanzia è prestata con uno **scoperto del 20%. Se lo scoperto è operante in concomitanza con una franchigia, quest'ultima verrà considerata come minimo non indennizzabile.**

Art. 2.11 - Assicurazione parziale

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile, qualora le **somme assicurate** dal presente contratto risultino **inferiori**, sulla base delle stime effettuate secondo quanto disposto dall'art. 2.21 "Determinazione dell'ammontare del danno", rispetto all'effettivo valore che le cose avevano al momento del verificarsi del sinistro, la società risponde del danno prodottosi **in proporzione** del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro a meno che la garanzia colpita da sinistro non sia prestata nella forma a primo rischio assoluto.

Art. 2.12 - Deroga alla proporzionale

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 11 "assicurazione parziale", si conviene tra le parti che non si procederà all'applicazione della riduzione proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% sia superiore o uguale al valore risultante al momento del sinistro. Qualora invece la somma assicurata maggiorata del 10% fosse inferiore, la società risponderà del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata e il valore suddetto.

Art. 2.13 - Delimitazioni territoriali e di uso

La garanzia prestata con la presente polizza si intende per il contenuto del fabbricato o porzione di fabbricato dell'assicurato che deve essere:

- **situato in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino;**
- **adibito a uso abitativo.**

Garanzie aggiuntive

(operanti solo se richiamate in polizza)

Art. 2.14 - Contenuto a primo rischio assoluto

Se richiamata in polizza, l'assicurazione per il contenuto è prestata a primo rischio assoluto e pertanto non viene applicata la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 Codice Civile.

Art. 2.15 - Scippo e rapina all'esterno dell'abitazione

Nei limiti della somma assicurata di Euro 5.000,00 sono compresi in garanzia i danni materiali e diretti causati da **scippo e rapina**, commessi all'esterno dei locali oggetto della copertura, sulla persona dell'assicurato, di denaro, preziosi, valori, pellicce, capi di vestiario e oggetti personali.

Nel caso in cui l'assicurato sia di età inferiore ai 14 anni, non accompagnato da persona maggiorenne, il massimo indennizzo è fissato in Euro 300.

Art. 2.16 - Assicurazione del valore a nuovo

Se richiamata in polizza, in caso di sinistro, verrà riconosciuto dalla società per tutte le cose assicurate, a eccezione di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione, il valore a nuovo intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per qualità, dedotto il valore ricavabile dalle cose danneggiate.

Per le cose suscettibili di riparazione, l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se inferiore al costo di rimpiazzo. L'indennizzo non potrà comunque superare il doppio del valore allo stato d'uso. Ai fini dell'applicazione della regola proporzionale si terrà conto del valore a nuovo come sopra definito.

Norme in caso di sinistro furto

Art. 2.17 - Denuncia di sinistro e obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

a) Denuncia di sinistro alla società

L'assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile **dare avviso immediatamente del sinistro** alla società tramite il numero verde 800.484343 facendo poi seguito **entro 3 giorni** con la denuncia scritta, su apposito modulo. La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro, le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno. L'assicurato dovrà poi fornire alla società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità.

b) Denuncia all'Autorità Giudiziaria

L'assicurato ha l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo, il verificarsi di ogni sinistro entro 48 ore dal momento in cui esso si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso e l'entità approssimativa del danno, nonché l'esistenza della copertura assicurativa e più precisamente, se possibile, il numero di polizza.

c) Obblighi dell'assicurato

L'assicurato ha l'obbligo di adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'assicurato ha l'obbligo di denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. In ogni caso l'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dagli artt. 1913 e 1914 del Codice Civile determinano le conseguenze previste dall'art. 1915 del Codice Civile, e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla società, in caso di omissione colposa di tali obblighi. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicurato ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce e gli indizi materiali del reato fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto

espletamento della perizia del danno. La società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per conservare quanto sopra indicato.

L'assicurato deve dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della società e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la società e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Art. 2.18 - Concomitanza di più scoperti

Qualora siano concomitanti più scoperti a carico dell'assicurato, in caso di sinistro si applicherà **uno scoperto unico, dato dalla somma dei singoli scoperti, con il massimo di scoperto del 35%.**

Art. 2.19 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti. Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata a un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura indicata all'art. 2.20 "Determinazione del danno da parte dei periti" del presente contratto.

Art. 2.20 - Determinazione del danno da parte dei periti

i) Mandato

Qualora una delle parti ne faccia richiesta e l'altra vi acconsenta, la determinazione del danno viene demandata a un collegio di tre periti. Il collegio di periti si riunirà nel comune in cui si trovava l'immobile assicurato o la maggior parte dei beni assicurati. Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo sarà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio. Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito mentre concorre per metà alle spese del terzo.

ii) Contenuto del mandato peritale

I periti individuati dalle parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

- indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento dannoso, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
- verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall'assicurato e/o contraente in sede di stipula del contratto;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- procedere alla stima del danno subito dall'assicurato comprese le spese di salvataggio.

iii) Risultati della perizia

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate. Il verbale dovrà essere redatto in doppio originale da consegnarsi a ognuna delle parti. I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

Art. 2.21 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Art. 2.22 - Collezioni

Per quanto riguarda la sottrazione parziale di collezioni, la società corrisponderà un indennizzo con esclusivo riferimento al valore del bene sottratto, restando pertanto esclusi dalla garanzia il deprezzamento della collezione o delle sue parti restanti.

Art. 2.23 - Pagamento dell'indennizzo

La società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 dalla liquidazione dell'indennizzo stesso.

Art. 2.24 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'assicurato deve darne avviso alla società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi alla società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la società ha indennizzato il danno solo in parte, l'assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede a una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Sezione 3 - Responsabilità Civile

Partita A – Responsabilità Civile della vita privata

Art. 3.1 - Oggetto della garanzia Responsabilità Civile vita privata

La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato e i componenti il suo nucleo familiare, nei limiti dei massimali indicati in polizza, di quanto costoro siano tenuti a versare quali civilmente responsabili a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito della vita privata, con esclusione pertanto di ogni attività professionale, commerciale, industriale, agricola e lavorativa in genere.

Si precisa che i danni provocati in conseguenza della partecipazione ad attività organizzate da associazioni di volontariato o da istituti scolastici sono in garanzia solo per l'eccedenza e la scopertura delle polizze di assicurazione della Responsabilità Civile delle predette associazioni e istituti.

I danni da conduzione delle abitazioni in locazione ai figli dell'assicurato che, per esigenze di studio o tirocinio, risiedono temporaneamente in altre località sono in garanzia con una **franchigia fissa per sinistro di Euro 150**.

Sono compresi nell'assicurazione i rischi inerenti a:

- a) somministrazione di cibi e bevande consumati in casa dell'assicurato;
- b) scoppio di apparecchi a vapore e degli impianti a termosifone;
- c) scoppio del tubo catodico dell'apparecchio televisivo;
- d) modellismo in genere, anche a motore, a scopo di svago, compresa la partecipazione a gare dilettantistiche, comprese prove e manifestazioni;
- e) proprietà e detenzione di armi da fuoco, purché regolarmente denunciate, compreso l'uso personale per difesa da parte dell'assicurato munito di regolare porto d'armi, per tiro a segno, tiro a volo, pesca subacquea e simili, ma escluso l'esercizio della caccia;
- f) bricolage in genere;
- g) proprietà e uso di velocipedi, veicoli a mano, imbarcazioni senza motore e windsurf;
- h) proprietà e uso di mezzi per invalidi anche se asserviti da motore elettrico e da tutti i necessari ausili, compresi tra questi le protesi, necessari per lo svolgimento della loro normale vita di relazione. La garanzia opera nel caso in cui le persone portatrici di handicap psichico/fisico siano persone delle quali l'assicurato deve rispondere, ovvero nel caso in cui il portatore di handicap sia l'assicurato stesso;
- i) pratica di attività sportive, a eccezione dei casi previsti dall'art. 3.2 "Rischi esclusi" punto ii), lettera a);
- j) coltivazione di orti e giardini per svago, compresa la guida di macchine e attrezzature anche a motore;
- k) per la responsabilità derivante a terzi ai quali l'assicurato abbia affidato i figli minori, per i fatti commessi da questi ultimi;
- l) responsabilità derivante dalla conduzione di locali adibiti a uffici o studi professionali, se intercomunicanti con l'abitazione principale o secondaria, per i danni occorsi durante l'orario di apertura al pubblico, **esclusa ogni responsabilità professionale inerente all'attività in essi esercitata;**
- m) ai danni da incendio, esplosione e scoppio a cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna o custodia nei locali di villeggiatura non di proprietà, compresi i danni ai locali stessi;
- n) danni derivanti dalla proprietà e uso di cani, gatti e altri animali domestici e da cortile, nonché di cavalli da sella **con esclusione dei danni alle persone che li cavalcano**. È inclusa altresì la

responsabilità dei terzi ai quali l'assicurato abbia temporaneamente affidato cani o altri animali domestici per la loro custodia, **purché tale custodia non costituisca attività professionale. Per i danni cagionati dai cani, la società rimborserà il danno liquidato a termine di polizza con applicazione di una franchigia assoluta di Euro 100,00 per ogni danneggiato;**

- o) danni commessi dai figli minori di persone non componenti la famiglia anagrafica dell'assicurato stesso che, temporaneamente e a titolo gratuito, siano affidati all'assicurato. **Sono esclusi i danni cagionati dai minori all'assicurato e al suo nucleo familiare.**

Sono considerati terzi i collaboratori familiari che, limitatamente alle lesioni personali dalle quali sia derivata **un'invalidità permanente non inferiore al 6%**, calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Sono altresì compresi eventuali danni a terzi che colf e badanti dovessero causare in occasione di lavoro o di servizio durante lo svolgimento delle loro mansioni in rapporto di dipendenza, in regola con le normative vigenti, con l'assicurato.

Art. 3.2 - Rischi esclusi

- i) **Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione Responsabilità Civile della vita privata:**
- a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di assicurazione, nonché il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;
 - b) le persone della cui opera l'assicurato si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate, salvo quanto previsto all'art. 3.1 - Oggetto della garanzia Responsabilità Civile vita privata.
- ii) **L'assicurazione non comprende i danni:**
- a) da partecipazione a competizioni di carattere agonistico concernenti qualsiasi disciplina sportiva e pratica, in genere, delle seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o di ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, paracadutismo, sport aerei in genere, sport motoristici in genere;
 - b) da furti commessi da terzi anche qualora tali furti siano stati agevolati da una condotta colposa attiva o omissiva dell'assicurato;
 - c) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
 - d) a cose di terzi derivanti da incendio o scoppio di cose dell'assicurato;
 - e) da inquinamento in genere;
 - f) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili. Limitatamente alla circolazione in aree private, la garanzia è valida nei casi di inoperatività e/o mancanza di copertura dell'assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile auto e nei casi di eventuale azione di rivalsa ai sensi dell'art. 2048 del Codice Civile esperita nei confronti dell'assicurato dall'impresa che presta l'assicurazione obbligatoria;
 - g) ai trasportati su veicoli a motore;
 - h) a cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo, salvo quanto indicato all'art. 3.1 punto m);
 - i) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate;
 - j) da detenzione o da impiego di esplosivi;
 - k) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
 - l) derivanti dalla conduzione di piscine;
 - m) derivanti dall'esercizio della caccia;
 - n) provocati con violazione di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco;
 - o) derivanti da violazione di contratti di lavoro;
 - p) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni da guerra;
 - q) provocati da campi elettromagnetici;
 - r) provocati da insalubrità dei locali;
 - s) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
 - t) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali,

- agricole o di servizi;
u) derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa.

Art. 3.3 - Pluralità di assicurati

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della società per ogni sinistro cui si riferisce la domanda di risarcimento; resta convenuto che, qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, in nessun caso la società risponderà per una somma superiore a detto massimale nel caso di corresponsione di più assicurati tra loro.

Art. 3.4 - Estensione territoriale

La garanzia Responsabilità Civile della vita privata si intende operante per il mondo intero.

Garanzie aggiuntive **Responsabilità Civile della Vita Privata** **(operanti solo se richiamate in polizza)**

Art. 3.5 - Uso di veicoli o natanti a motore

In deroga a quanto previsto dall'art. 3.2 "Rischi esclusi", se richiamata in polizza, la garanzia viene estesa:

- a) alla Responsabilità Civile dell'assicurato in conseguenza di incendio o scoppio dell'autovettura, del motociclo, del natante, comprese roulotte, carrelli trainabili e attrezzature, stazionanti in garage o aree private; la copertura comprende i danni ai locali di proprietà di terzi (box o rimesse private) anche se locati all'assicurato;
- b) alla Responsabilità Civile dell'assicurato, nella sua qualità di trasportato, su veicolo natanti a motore di proprietà altrui, compresi i danni cagionati a tali mezzi e ai terzi trasportati; inoltre la garanzia è estesa alla responsabilità delle persone trasportate su veicoli o natanti a motore di proprietà dell'assicurato, per danni involontariamente causati da costoro a terzi trasportati, in conseguenza della circolazione del veicolo o natante a motore, **esclusi comunque i danni ai mezzi stessi**;
- c) limitatamente ai danni fisici, **con una franchigia assoluta per sinistro di Euro 150**, alla Responsabilità Civile dell'assicurato, ai sensi dell'art. 2048 del Codice Civile, all'avviamento di veicoli o natanti a motore da parte di soggetti che compongono il suo nucleo familiare di età inferiore ai 18 anni, la garanzia è subordinata all'esistenza, al momento del sinistro, di una valida assicurazione per la Responsabilità Civile obbligatoria derivante dalla circolazione del veicolo o del natante, ed è operante esclusivamente a tutela dell'azione di rivalsa esperita dall'impresa che presta l'assicurazione obbligatoria.

Partita B – Responsabilità Civile del Fabbricato

Art. 3.6 - Oggetto della garanzia Responsabilità Civile del Fabbricato

La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato nei limiti dei massimali indicati in polizza, di quanto questi sia tenuto a versare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi nella sua qualità di proprietario del fabbricato, indicato in polizza e relative parti comuni, nonché degli impianti fissi (compresi pannelli solari, antenne radiotelevisive o radioamatoriali), ivi compresi gli ascensori, destinati alla conduzione del medesimo.

Art. 3.7 – Estensione di garanzia

Con la presente garanzia la copertura assicurativa si estende ai risarcimenti per responsabilità civile dell'assicurato, quale proprietario del fabbricato o di parte di esso, nelle seguenti circostanze:

- a) ai danni da furto cagionati a terzi a opera di persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi fatti erigere dall'assicurato sui fabbricati indicati in polizza. Tale estensione è prestata **con il minimo di Euro 500, con uno scoperto del 10% per ogni sinistro e fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato**;
- b) ai danni da interruzione o sospensione di attività industriali, agricole, commerciali o di servizi, purché derivante da sinistro indennizzabile ai sensi della partita – Responsabilità Civile del fabbricato;

- c) con l'applicazione di una **franchigia fissa per sinistro di Euro 150**, alla responsabilità per danni a terzi derivanti da spargimento d'acqua o rigurgito di fogne, nel caso in cui il danno sia conseguente a rotture accidentali di tubazioni o condutture facenti parte dei fabbricati indicati in polizza, **con esclusione dei danni da gelo, umidità e stillicidio**;
 - d) ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo provocati da sostanze emesse e comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture dei fabbricati indicati in polizza; tale estensione è prestata **fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato e con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500 per ogni sinistro**;
 - e) alla committenza a terzi per lavori di straordinaria manutenzione, relativamente ai fabbricati indicati in polizza, compresi ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni, purché eseguiti con le prescritte licenze edilizie;
 - f) alla committenza a terzi dei lavori e servizi inerenti la custodia, il giardinaggio anche con macchine a motore, la pulizia e la vigilanza di fabbricati dell'assicurato, compresa la committenza di lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia.
- In caso di abitazione in condominio, comproprietà o multiproprietà l'assicurazione, di cui al presente articolo, si intende prestata a favore del solo assicurato tanto per i danni dei quali lo stesso debba rispondere in proprio, quanto per la quota proporzionale a suo carico, di danni derivanti dalla proprietà comune, escluso ogni obbligo di tipo solidale con condomini o comproprietari e per l'eventuale eccedenza o scopertura di contratti assicurativi condominiali o di comproprietari stipulati nell'interesse di tutti.

Art. 3.8 - Condizioni di assicurabilità

Il contraente/assicurato dichiara inoltre che i fabbricati identificati in polizza e i relativi impianti sono in buone condizioni di stabilità e manutenzione.

Art. 3.9 - Rischi esclusi

- i) Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione Responsabilità Civile Fabbriato:**
 - a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di assicurazione, nonché i componenti del suo nucleo familiare;
 - b) le persone della cui opera l'assicurato si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate.
- ii) L'assicurazione non comprende i danni:**
 - a) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
 - b) a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato;
 - c) da inquinamento in genere, salvo quanto previsto dall'art. 3.2 lettera ii) punto d);
 - d) a cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo, salvo l'operatività della garanzia m dell'art. 3.1 Responsabilità Civile della vita privata;
 - e) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
 - f) da detenzione o da impiego di esplosivi;
 - g) derivanti dalla proprietà di piscine;
 - h) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
 - i) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
 - j) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
 - k) insalubrità dei locali.

Art. 3.10 - Delimitazioni territoriali e di uso

La garanzia Responsabilità Civile del Fabbriato prestata con la presente polizza si intende operante per il fabbricato o porzione di fabbricato di proprietà dell'assicurato che **deve essere:**

- **situato in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino;**
- **adibito a uso abitativo.**

Norme in caso di sinistro

Sezione Responsabilità Civile

Art. 3.11 - Denuncia di sinistro

L'assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, **deve** ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile **dare immediato avviso del sinistro** attraverso il numero verde 800.484343 alla società, facendo poi seguito entro 3 giorni con denuncia scritta. La denuncia deve contenere, ove possibile, la descrizione dei fatti, l'indicazione delle conseguenze del sinistro, il nome e il domicilio dei soggetti danneggiati e degli eventuali testimoni dell'accaduto, la data, il luogo e le cause del sinistro note all'assicurato.

Art. 3.12 - Gestione delle vertenze e spese legali

La società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra società e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Sezione 4 - Tutela legale della vita privata

Premessa

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla società a:

**Arag Assicurazioni S.p.A. con sede e Direzione Generale
Viale del Commercio, n° 59 – 37135 Verona**

in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411,

fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione

- 1) La società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
- 2) Tali oneri sono:
 - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'assicurato, o di transazione autorizzata dalla società ai sensi dell'Art. 4.6 "Gestione del caso assicurativo" comma 4;
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti purché scelti in accordo con la società ai sensi dell'Art. 4.6 "Gestione del caso assicurativo" comma 5;
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia;
 - il Contributo Unificato (D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- 3) È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 4.4 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale" comma 3.

Art. 4.2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

- 1) L'assicurato è tenuto a:
 - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
 - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
- 2) **La società non si assume il pagamento di:**
 - **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
 - **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**
- 3) **Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**

Art. 4.3 - Insorgenza del caso assicurativo

- 1) Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
 - per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

- 2) La garanzia assicurativa è prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;

- trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.

3) La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'art. 4.4 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale", entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

4) La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

5) Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;

- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia è prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 4.4 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1) L'assicurato **deve immediatamente denunciare alla società o ad ARAG** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

2) In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 giorni** dalla data della notifica stessa.

3) L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

4) Se l'assicurato non fornisce tale indicazione, la società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'assicurato stesso deve conferire mandato.

5) L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la società.

Art. 4.5 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;

- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 4.6 - Gestione del caso assicurativo

1) Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

2) Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 4.4 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale".

3) La garanzia assicurativa è prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

4) L'assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della società o ARAG.

5) L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di periti viene concordata con la società o ARAG.

6) La società e ARAG non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

Art. 4.7 - Recupero di somme

1) Spettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.

2) Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 4.8 - Estensione territoriale

- 1) Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
- 2) In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 4.9 - prestazioni garantite e soggetti assicurati

Le garanzie previste all'art. 4.1 "Oggetto dell'assicurazione" sono prestate al contraente assicurato e ai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia.

Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza le garanzie sono prestate unicamente a favore dell'assicurato-contraente.

Art. 4.10 - Vita privata

Le garanzie sono prestate nell'ambito della vita privata **con esclusione:**

- di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o altre tipologie di collaborazione;
- della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui al D.Lg 209/2005 e successive modificazioni (a eccezione di quanto previsto al sottodescritto punto 5);
- della locazione e diritti reali relativi ad immobili o parti di essi.

Le garanzie valgono per:

- 1) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- 2) sostenere controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti;
- 3) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- 4) sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali;
- 5) sostenere l'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
- 6) gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'assicurato.

Art. 4.11 - Immobile

Le garanzie sono prestate alle persone assicurate nella veste di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, purché costituenti le abitazioni dell'assicurato indicate in polizza.

Le garanzie valgono per:

- 1) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- 2) sostenere controversie relative a diritti reali o locazione;
- 3) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- 4) gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'assicurato.

Art. 4.12 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale e amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;

- g) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- h) per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente;
- i) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato viene perseguito in sede penale;
- k) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista e alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lg 209/2005 e successive modificazioni;
- l) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- m) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- n) per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;
- o) per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti le abitazioni dell'assicurato indicate in polizza;
- p) per contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune;
- q) per le controversie con la società e Arag.

Sezione 5 - Assistenza

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se richiamate nella scheda di polizza e sono prestate da Arca Assicurazioni che si avvale, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente Sezione, nonché per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, dell'impresa IMA Italia Assistance S.p.A., e della sua Struttura Organizzativa IMA Servizi S.c.a.r.l. (di seguito nominate per semplicità IMA).

Delimitazioni

All'assicurato potranno essere offerte le prestazioni di seguito elencate **fino a tre volte per anno assicurativo.**

Gli interventi su abitazioni di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che la struttura organizzativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi IMA avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.

Art. 5.1 - Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'assicurato necessitasse di un fabbro, a seguito di furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura che gli rendano impossibile l'accesso all'abitazione; o che abbiano compromesso la funzionalità della porta in modo tale da non garantire la sicurezza nei relativi locali, la struttura organizzativa provvederà ad inviare un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Massimale

IMA terrà a proprio carico il costo di uscita e manodopera del fabbro fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.

Sono esclusi dalla prestazione

tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione, che dovranno pertanto essere pagati dall'assicurato.

Art. 5.2 - Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'assicurato necessitasse di un idraulico a seguito di:

- a) allagamento, infiltrazioni o mancanza d'acqua provocate da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da un'otturazione alle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

la struttura organizzativa provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, nell'abitazione dell'assicurato e in quella dei vicini.

Massimale:

IMA terrà a proprio carico il costo di uscita e manodopera dell'idraulico fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.

Sono esclusi dalla prestazione

per il caso di cui al punto a) che precede:

- i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad es. le lavatrici), ed i sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato;
- l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio;

per il caso di cui al punto b) che precede:

- l'otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari;
- il trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
- tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione, che dovranno pertanto essere pagati dall'assicurato.

Art. 5.3 - Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'assicurato necessitasse di un elettricista, a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la struttura organizzativa provvederà ad inviare un elettricista tutti i giorni, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Massimale:

IMA terrà a proprio carico l'uscita e la spesa della manodopera dell'elettricista fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.

Sono esclusi dalla prestazione:

- tutti gli interventi richiesti a fronte di corto circuito per falsi contatti provocati dall'assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore;
- tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione che dovranno pertanto essere pagati dall'assicurato.

Art. 5.4 - Interventi di emergenza per danni da acqua

Qualora l'assicurato, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua nell'abitazione, necessiti di un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento del fabbricato e del relativo contenuto, la struttura organizzativa provvederà all'invio 24 ore su 24, di personale specializzato in tecniche di asciugatura.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi nell'abitazione, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari nell'abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Massimale:

IMA terrà a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di Euro 750,00 sinistro.

Esclusioni

La prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato;
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.
- per entrambi i casi a) e b) qualora il personale specializzato in tecniche di asciugatura, salvataggio e recupero ritenga che l'intervento da effettuare non possa ripristinare in modo soddisfacente i beni danneggiati.

Art. 5.5 - Invio di un artigiano per interventi ordinari

Qualora l'assicurato necessiti di un idraulico, di un elettricista, di un fabbro per un intervento di ordinaria riparazione, sostituzione e/o di manutenzione all'impianto idraulico, elettrico e/o agli infissi della propria abitazione, contatterà la struttura organizzativa che provvederà a metterlo in comunicazione con un artigiano convenzionato per la definizione del preventivo.

Delimitazioni

Tutti i costi relativi all'intervento richiesto (uscita, manodopera, materiali etc.) sono a carico dell'assicurato che li regolerà direttamente con l'artigiano con il quale è stato concordato il preventivo e che ha eseguito l'intervento. Ogni e qualsiasi impegno è instaurato direttamente tra l'assicurato e l'artigiano.

Art. 5.6 - Spese d'albergo

Qualora l'assicurato necessitasse di pernottare fuori casa, a seguito di furto, tentato furto, scoppio, incendio, fulmine, esplosione che abbiano reso inagibili i locali della casa, la struttura organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla sua sistemazione in un albergo.

Massimale:

IMA terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euro 200,00 complessive per assicurato e per anno.

Esclusioni

Le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione.

Art. 5.7 - Invio di un sorvegliante

La prestazione è fornita 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno.

Qualora a seguito di furto, tentato furto e atti di vandalismo nell'abitazione dell'assicurato, si renda necessaria la vigilanza della stessa, la Struttura Organizzativa provvederà a proprie spese a predisporre per un periodo massimo di 12 ore, la vigilanza dell'abitazione. Tale periodo può essere esteso a richiesta scritta dell'assicurato e con costi a suo carico.

L'assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare l'indirizzo e il suo numero di telefono.

Art. 5.8 – Estensione Territoriale

La polizza ha vigore nei Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite, in particolare in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, fatta salva l'eventuale limitazione indicata nelle singole prestazioni.

Art. 5.9 - Esclusioni

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a) alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- c) dolo dell'assicurato o colpa grave;
- d) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Art. 5.10 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro coperto dall'assicurazione assistenza, l'assicurato **deve prendere immediatamente contatto con la struttura organizzativa**. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione dolosa.

APPENDICE INTEGRATIVA DEL 1° GENNAIO 2018

La presente Appendice integrativa costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione dei Prodotti di Arca Assicurazioni S.p.A. che risultano in vendita o in gestione alla data di gennaio 2018 ed è consultabile anche sul sito www.arcassicura.it alla sezione **UTILITA' E ASSISTENZA – Utilità - Prodotti in gestione.**

La presente Appendice integrativa prevede l'aggiornamento di alcune delle informazioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione, nella sezione Assistenza.

Arca Assicurazioni, al fine di offrire ai clienti servizi sempre più qualificati, ha deciso di affidare a Pronto Assistance Servizi s.c.r.l. (di seguito PAS), la gestione del servizio relativo alla garanzia Assistenza, con effetto dalle ore 00:00 del 1° gennaio 2018.

Di seguito riportiamo i recapiti telefonici e l'indirizzo di PAS:



Pronto Assistance Servizi s.c.r.l.
C.so Massimo D'Azeglio 14, 10125 – Torino



Per le chiamate dall'Italia o dall'estero

+ 39 011-6523202

La centrale operativa è attiva 24h su 24 per 365 giorni all'anno

Arca Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale e Direzione Generale: via del Fante, 21 - 37122 Verona (Italia) - arcaassicurazioni@pec.unipol.it
tel. +39 045 8192111 - fax +39 045 8192630 - Capitale sociale i.v. Euro 50.762.146,72 - Registro delle Imprese di Verona,
C.F. e P. IVA 0265570234 autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione
e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.arcassicura.it

Modalità di apertura sinistri

Da contattare per istruzioni o informazioni relative alla denuncia di sinistro e alla richiesta di indennizzo.

Modalità di contatto:



- per telefono:

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00

- per fax "Servizio Sinistri Rami Elementari": **045.8192397**

In ogni caso comunicare con precisione:

- cognome e nome
- numero del contratto
- recapito telefonico dove il servizio sinistri potrà richiamare.

Modulo richiesta di Indennizzo

Polizza diCasa

DA INVIARE TRAMITE FAX AL N. 045.8192397

OPPURE TRAMITE RACCOMANDATA

Spettabile
Arca Assicurazioni S.p.A.
Via del Fante, 21
37122 – Verona
Fax 045 - 8192397

N° SINISTRO (riservato alla Società)		N° CONTRATTO	
DATI DELL'ASSICURATO			
Cognome e nome			
Luogo e data di nascita		CF/PI	
Professione			
Residenza			
Reperibilità: _____ giorni _____ dalle ore _____ alle ore _____			
DESCRIZIONE DELL'EVENTO			
☐ Incendio	☐ Furto	☐ Responsabilità Civile	☐ Tutela Legale vita privata
Data e ora			
Autorità intervenute			
Località di accadimento del sinistro			
Causa e descrizione dell'evento			
Eventuali altre Assicurazioni (Indicare la compagnia)			
Coordinate bancarie IBAN:			
Banca:			
Intestatario:			
Firma del Contraente/Assicurato 			Data
Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali appartenenti a categorie particolari di dati (ad esempio relativi alla salute)			
Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 - 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 presente nel Set Informativo, acconsento:			
• al trattamento dei dati particolari che mi riguardano; • alla comunicazione a terzi dei dati particolari che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e liquidazione dei sinistri.			
Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la società l'impossibilità di gestire e liquidare il sinistro, essendo tali dati necessari per la gestione e la liquidazione dello stesso.			
Luogo e data: _____		Firma:  _____	

diCasa

Assicurazione dell'abitazione civile

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi Diritti

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la natura del contratto lo preveda, il trattamento potrà riguardare anche dati di altri eventuali soggetti interessati indicati nello stesso, per le finalità e nei termini di seguito riportati.

QUALI DATI RACCOGLIAMO. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti (1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali (2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Solo qualora sia previsto l'utilizzo della firma elettronica grafometrica fornita dalla Sua Banca collocatrice per la sottoscrizione del contratto assicurativo, e Lei abbia espressamente acconsentito alla sottoscrizione con tale modalità, saranno altresì raccolti alcuni dati biometrici a Lei riferibili, quali la velocità con cui si esegue la firma, la pressione esercitata, l'accelerazione dei movimenti, il ritmo e l'inclinazione, che saranno associati informaticamente in formato crittografato alla Sua polizza ed in tal modo trattati dalla Compagnia unicamente per la conservazione a norma dei predetti documenti.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie.

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste, nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo (3), sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza (4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si vedano le note 7 e 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute o dati biometrici crittografati necessari per la sottoscrizione mediante firma elettronica grafometrica) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso (5).

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativo, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale "My Arca", all'indirizzo www.arcassicura.it a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi nostri e di altre Compagnie del Gruppo, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (6).

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol (7) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa (8) (si veda anche nota 4).

La informiamo che nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 25 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

I Suoi dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche, di verifica documentale, di facilitazione assistenza clienti nonché di prevenzione o accertamento di frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Vita S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede legale in Via del Fante 21 - 37122 Verona. Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Vita S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.com, al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione e banche distributrici ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona.

3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società) per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la conservazione a norma della documentazione di polizza; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.

4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.

5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.

6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di conservazione digitale a norma; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

7) Arca Assicurazioni S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Assicurazioni S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Assicurazioni S.p.A. www.unipol.com.

8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.